



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

(Sezione II)

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi riuniti n. 218/1991 e 4912/1996 proposti da Saracchi Maria Luisa, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sala nello studio del quale è elettivamente domiciliata in Milano, via Hoepli n. 3;

**contro**

- il Comune di Lissone, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Greco nello studio del quale è elettivamente domiciliato in Milano, P.zza Lavater n. 5 (costituito solo nel ricorso 218/1991);
- la Regione Lombardia, in persona del Presidente in carica, non costituita in giudizio (intimata nel solo ricorso Rg 4912/1996);

**per l'annullamento**

**A)** con il ricorso n. 218/1991:

del silenzio rifiuto formatosi in seguito alla richiesta di azionamento formulata dalla ricorrente con riferimento alle aree di proprietà individuate al catasto al foglio 32, mapp. 30 ed al foglio 33 mapp. 18;

**B)** con il ricorso 4912/1996:

della deliberazione del Consiglio comunale di Lissone del 7 marzo 1996 n.24  
avente ad oggetto la variante al PRG del Comune.

VISTI i ricorsi con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione nel solo giudizio Rg 218/1991 del Comune di  
Lissone;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 12 aprile 2007 il Ref. Daniele  
Dongiovanni;

Uditi, ai preliminari, l'avv. C. Pintus, in sostituzione dell'avv. Sala, per la ricorrente  
e l'avv. L. Griselli, per delega dell'avv. Greco, per il Comune resistente;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

### **FATTO**

La ricorrente è proprietaria nel Comune di Lissone di un'area di complessivi mq.  
48.430 individuata al catasto al foglio 32, mapp. 30 ed al fg. 33 mappale 18.

Il Comune di Lissone, nel 1980, ha adottato il PRG (poi approvato nel 1982) con  
cui ha destinato l'area compresa nel foglio n. 32 mapp. 30 a zona F "attrezzature  
pubbliche di interesse generale" mentre quella individuata al mapp. 18 (fg. 33), in  
parte, a zona C1 (residenziale di espansione) e, per il resto, a "standard  
comunali" e "strade di PRG".

Al riguardo, la ricorrente, ritenendo che il vincolo imposto sull'area dal Comune

resistente fosse decaduto per l'inutile decorso del quinquennio previsto dall'art. 2 della legge n. 1187/1968, ha chiesto all'amministrazione comunale di procedere al nuovo azzonamento della zona.

Non avendo il Comune resistente dato alcuna risposta alla predetta richiesta, la ricorrente, con il ricorso RG n. 218/1991, ha impugnato, per l'annullamento, il silenzio rifiuto formatosi dopo la notifica della diffida proponendo i seguenti motivi:

- 1) violazione dell'art. 7 della legge n. 1150/1942;*
- 2) violazione dell'art. 10, comma 7, della legge 1150/1942;*
- 3) violazione dell'art. 14 della legge n. 51/1975;*
- 4) sviamento di potere; abuso di potere sotto il profilo del silenzio tenuto dal Comune nonostante la notifica della richiesta di azzonamento prima della diffida e decorsi ormai oltre 9 anni dalla scadenza del vincolo;*
- 5) illegittimità per carenza di motivazione, anche in relazione alla legge n. 241/90.*

Si è costituito in giudizio il Comune di Lissone per resistere al ricorso.

In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno depositato memorie chiedendo la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse in quanto il Comune resistente, con delibera n. 24 del 7 marzo 1996, ha adottato la variante generale al PRG provvedendo, tra l'altro, al riazzonamento delle aree della ricorrente.

Con il ricorso n. 4912/1996. la ricorrente ha, quindi, impugnato, per l'annullamento, la predetta delibera di adozione della variante generale al PRG

con la quale l'area compresa nel foglio n. 32 mapp. 30 è stata destinata a zona "F - attrezzature pubbliche di interesse generale" e a zona "F2 - parco di urbano di inserimento ambientale" mentre quella individuata al mapp. 18 (fg. 33), in parte, a zona "SR" (standard urbanistici e attrezzature al servizio degli insediamenti residenziali) e, per il resto, a zona "SRc" (aree per il verde, il gioco, lo sport e parcheggi pubblici).

Al riguardo, la ricorrente ha proposto i seguenti motivi:

*1) illegittimità per eccesso di potere; violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90.*

Sono ormai sedici anni che l'amministrazione comunale si ostina a destinare l'area della ricorrente a "standard comunali" senza realizzare al riguardo alcuna opera.

Eppure, incombeva al Comune resistente l'obbligo di motivare puntualmente in ordine alle ragioni della reiterazione del vincolo, che nel caso di specie non è stato rispettato;

*2) illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo della illogicità e dello sviamento.*

Il Comune resistente ha utilizzato il potere di pianificazione territoriale in modo del tutto irragionevole imponendo, di fatto, un vincolo senza limiti temporali e senza la previsione di alcun indennizzo, come invece previsto dalla sentenza della Corte Cost. n. 179/99.

In prossimità della celebrazione del merito, la parte ricorrente ha depositato memoria con cui, nel rappresentare che il Comune di Lissone, con delibera n. 63

del 6 giugno 1997, ha approvato la variante al PRG apportando alcune modifiche alla destinazione delle aree della ricorrente, ha comunque insistito per l'accoglimento del gravame in esame (RG 4912/1996).

Alla pubblica udienza del 12 aprile 2007, le cause sono state trattate dal Collegio per la decisione.

## **DIRITTO**

1. Ai sensi dell'art. 52 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642, richiamato dall'art. 19 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, deve essere disposta la riunione dei ricorsi n. 218/1991 e n. 4912/1996 per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

2. Va, anzitutto, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso n. 218/1991 in quanto, come rappresentato dalle parti in causa, il Comune di Lissone, dopo la proposizione dell'impugnativa, con delibera n. 24 del 7 marzo 1996, ha adottato la variante generale al PRG provvedendo, tra l'altro, al riazionamento delle aree della ricorrente.

In ragione di ciò e conformemente a quanto richiesto dalla ricorrente e dal Comune resistente, il Collegio non può che dare atto dell'improcedibilità del gravame posto che l'interesse a ricorrere non solo deve sussistere al momento della proposizione dell'impugnativa ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell'azione debbono permanere fino al momento del passaggio in decisione della controversia.

3. Con riferimento, invece, al ricorso n. 4912/1996, va preliminarmente precisato quanto segue:

- in data 1<sup>a</sup> agosto 1996, la ricorrente, in merito alla variante adottata dal Comune intimato, ha presentato osservazioni che sono state in parte accolte dall'amministrazione comunale;

- con la delibera di approvazione della predetta variante (n. 63 del 1997) – non impugnata dalla ricorrente -, il Comune di Lissone ha destinato l'area di cui al mappale n. 18 (fg. 33), in parte, a “zona C” da attuarsi previa presentazione di un piano di lottizzazione e, per il resto, a zona “verde e parcheggi”. Per quanto riguarda, invece, l'area di cui al mappale 30 (fg. 32), il Comune intimato ha confermato la precedente destinazione a zona “F - attrezzature di interesse generale” e zona “F2 – parco urbano di inserimento ambientale”.

**3.1** Ciò premesso, il ricorso in esame va dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto, con riferimento al nuovo azionamento di parte dell'area della ricorrente di cui al foglio n. 33 mapp. 18 avvenuto con delibera di approvazione della variante (che ha apportato modifiche alle prescrizioni contenute nello strumento urbanistico adottato dal Comune di Lissone), la ricorrente non ha provveduto ad impugnare la suddetta determinazione comunale n. 63 del 1997 tanto che l'eventuale accoglimento del gravame non avrebbe alcuna utilità per l'interessata.

**3.2** Le censure riguardanti, invece, l'azionamento (non modificato dalla delibera di approvazione della variante al PRG) dell'area di cui al foglio n. 32 mappale n. 30 e della restante parte di area di cui al foglio 33 mapp. 18 (nella parte in cui è

stata confermata la destinazione a zona “verde e parcheggi”) si rivelano infondate.

Tali censure, invero, possono essere trattate congiuntamente in quanto profili diversi di un'unica doglianza.

Anzitutto, va osservato che la ricorrente parte dall'erroneo presupposto che l'area in argomento sia sottoposta ad un vincolo di natura espropriativa e non conformativa (in parte, zona “F - attrezzature di interesse generale” e, per il resto, zona “F2 – parco urbano di inserimento ambientale”).

Eppure, la normativa tecnica di attuazione del PRG comunale (in particolare, artt. 26 e 27) prevede che le opere indicate nello strumento urbanistico con riferimento all'area dell'interessata possano essere realizzate anche attraverso l'intervento dei privati.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa afferma ormai costantemente (*cf. Cons. St., Sez. V, 22 dicembre 2002 n. 7037*) che la destinazione di un'area a servizi alla cui realizzazione può provvedersi anche a mezzo di iniziativa privata, non ne determina quella totale sottrazione alla naturale vocazione edificatoria da parte del soggetto proprietario che caratterizza il vincolo presidiato dalla previsione di decadenza di cui all'art. 2 della legge n. 1187 del 1968.

Ed invero, solo nel caso in cui la disciplina urbanistica escluda in modo assoluto che nella zone destinate ad uso "pubblico" siano possibili, anche parzialmente, iniziative da parte del privato proprietario dell'area, detto vincolo potrà essere qualificato come preordinato all'espropriazione o comunque tale da sottrarre

sostanzialmente l'area medesima alla naturale vocazione edificatoria e, come tale, soggetto a decadenza ex art. 2 legge n. 1187 del 1968" (*cf. Cons. St., sez. IV, 24 febbraio 2004, n. 745*).

Nella fattispecie in esame, i terreni delle ricorrenti sono stati inseriti in zone tali che le NTA allegate al PRG ammettono l'intervento dei privati e ciò non ne determina quella totale sottrazione alla naturale vocazione edificatoria da parte del soggetto proprietario che caratterizza il vincolo presidiato dalla previsione di decadenza di cui all'art. 2 della legge n. 1187 del 1968.

In ragione di quanto sopra, il vincolo imposto sui terreni della ricorrente deve essere considerato di natura conformativa, non soggetto a decadenza.

**3.3** Ciò posto, il ricorso, in questa parte, deve essere respinto.

**4.** In conclusione, il gravame n. 4912/1996 deve essere dichiarato, in parte, improcedibile e, per il resto, va respinto.

**5.** Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei presenti giudizi.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, previa riunione dei ricorsi in epigrafe, così dispone:

- dichiara improcedibile il gravame n. 218/1991;
- con riferimento al ricorso n. 4912/1996, lo dichiara, in parte, improcedibile e, per il resto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.



Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12 aprile 2007, con  
l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio - Presidente

Daniele Dongiovanni – Referendario est.

Alessio Liberati - Referendario